

Disposizioni d'attuazione della legge cantonale forestale (DALCFo)

emanate dal Governo il 19 dicembre 1995

ai sensi dell'art. 53 cpv. 2 della legge cantonale forestale (LCFo) ¹⁾ e dell'art. 38 dell'ordinanza d'esecuzione (OCFo) ²⁾

I. Disposizioni generali

Art. 1 ³⁾

Art. 2 ⁴⁾

Art. 2a ⁵⁾

Sono considerati piccoli edifici e impianti non forestali segnatamente le aree di servizio limitate, focolari, sentieri sportivi e didattici, condotte interrate, rifugi sui passi, mangiatoie, alveari, per le condotte in superficie nonché lungo le strade e le linee ferroviarie pubbliche, sbarramenti di torrenti e simili.

Piccoli edifici e impianti non forestali

II. Protezione del bosco

1. GARANZIA DEL RIMBOSCHIMENTO COMPENSATIVO, TASSA DI COMPENSAZIONE, COMPENSAZIONE DI VANTAGGI NOTEVOLI

Art. 3

¹⁾ Per ogni dissodamento occorre prestare una garanzia della compensazione.

Garanzia
1. Forme

²⁾ Essa avviene attraverso:

- a) l'obbligo alla prestazione;
- b) la garanzia finanziaria.

¹⁾ CSC 920.100

²⁾ CSC 920.110

³⁾ Abrogazione giusta DG del 12 set. 2000

⁴⁾ Abrogazione giusta DG del 12 set. 2000

⁵⁾ Introduzione giusta DG del 12 set. 2000

Art. 4

2. Obbligo alla prestazione

In caso di enti di diritto pubblico quali la Confederazione, il Cantone, i comuni, le PTT, ecc. l'istanza competente per il rilascio dell'autorizzazione può richiedere un obbligo alla prestazione come garanzia del rimboschimento compensativo. Ne è eccettuata la prestazione compensativa ad opera di terzi.

Art. 53. Garanzia finanziaria
a) Principio, eccezioni

¹ Richiedenti, che non rientrano nell'articolo 4, devono depositare fondi appropriati.

² In caso di una superficie di dissodamento inferiore ai 100 m² si rinuncia di regola alla garanzia finanziaria. L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione si riserva il diritto di effettuare eccezioni.

Art. 6

b) Entità

L'entità della garanzia finanziaria va fissata secondo la situazione concreta.

Art. 7 ¹⁾

c) Determinazione

La garanzia viene determinata dall'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione su proposta dell'Ufficio forestale.

Art. 8

d) Ufficio di deposito

¹ ²⁾ L'Ufficio forestale designa l'ufficio di deposito per la garanzia finanziaria. Quest'ultimo notifica all'Ufficio forestale ogni versamento.

² ... ³⁾

Art. 9

e) Progetti di grande portata

¹ Per progetti di grande portata con notevoli sollecitazioni del bosco e tempi di durata lunghi può essere gestito, sotto l'assistenza tecnico-specialistica dell'ufficio forestale di circondario, un fondo per il rimboschimento compensativo e riferito a progetti.

² L'interesse sul capitale confluisce nel fondo.

³ ⁴⁾ Ogni anno devono essere esibiti all'Ufficio forestale un programma di lavoro accompagnato dal bilancio nonché un rapporto di gestione.

¹⁾ Testo giusta DG del 12 set. 2000

²⁾ Testo giusta DG del 12 set. 2000

³⁾ Abrogazione giusta DG del 12 set. 2000

⁴⁾ Testo giusta DG del 12 set. 2000

Art. 10

¹ ¹⁾ La restituzione dei fondi depositati avviene tramite l'Ufficio forestale. f) Restituzione

² In caso di rimboschimenti compensativi effettuati in via obbligatoria la restituzione ha luogo dopo la notifica dell'Ufficio forestale di circondario. Restituzioni parziali possono essere concesse su domanda motivata.

³ L'avente diritto può disporre liberamente degli interessi sul capitale, tranne in caso di progetti di grande portata.

Art. 11 ²⁾

Il controllo sui fondi depositati è sottoposto all'Ufficio forestale. g) Controllo

Art. 12

¹ L'entità della tassa di compensazione corrisponde alla differenza tra i costi di un equivalente compenso in natura e quelli della prestazione compensativa operata. Tassa di compensazione

² L'autorizzazione al dissodamento regola i dettagli.

Art. 13

¹ Nel caso di dissodamenti temporanei l'entità del sussidio compensativo è stabilita in considerazione dei relativi utili conseguiti con l'utilizzazione (ricavo dalle estrazioni, tariffe di discarica, ecc.). Compensazione di vantaggi notevoli
1. Sussidio compensativo

² L'autorizzazione al dissodamento regola i dettagli.

Art. 14

I fondi provenienti dalla compensazione di vantaggi notevoli vanno utilizzati per misure di conservazione, miglioramento e cura del bosco oppure per la neocostituzione di bosco di protezione nella medesima regione. 2. Utilizzazione dei fondi

2. PROGETTI**Art. 15**

¹ La procedura per l'approvazione di progetti si svolge a livello di progetto preliminare. Procedura

² A questa procedura d'approvazione sottostanno le costruzioni e gli impianti forestali giusta la LCFo ³⁾, in particolare le neocostruzioni.

³ Non soggiacciono alla procedura:

- a) manutenzioni e riparazioni di opere esistenti;
- b) veri e propri progetti di costruzione forestale e riserve boschive;

¹⁾ Testo giusta DG del 12 set. 2000

²⁾ Testo giusta DG del 12 set. 2000

³⁾ CSC 920.100

- c) costruzioni urgenti e misure atte a impedire danni gravi rispettivamente l'estensione di danni;
- d) misure urgenti atte a impedire rispettivamente ad arginare il pericolo di infortuni.

⁴ Il Governo è competente per l'approvazione e la garanzia delle sovvenzioni cantonali.

⁵ ¹⁾ L'approvazione di progetti non sovvenzionati spetta al Dipartimento.

Art. 16

Progetto
preliminare

¹ Il progetto preliminare (progetto d'esposizione) si basa su:

- a) il piano di sviluppo del bosco;
- b) la decisione di principio della Direzione federale delle foreste;
- c) l'approvazione vincolante del committente.

² Il DCTF dispone la pubblicazione del bando di concorso sul Foglio ufficiale cantonale.

Art. 17

Prescrizioni per
progetti

¹ Lo svolgimento dei progetti avviene giusta le prescrizioni della Direzione federale delle foreste.

² ²⁾ L'Ufficio forestale può emanare istruzioni e direttive.

Art. 18

Sovvenzioni
forestali

¹ Nel fissare i sussidi cantonali il Governo tiene conto di:

- a) il tipo di progetto;
- b) l'importanza del progetto;
- c) le difficoltà tecniche;
- d) la capacità finanziaria del richiedente e il suo onere di spese residue.

² Per la determinazione dell'entità dei sussidi l'Ufficio forestale allestisce criteri di valutazione, che tengono conto dei fattori determinanti.

Art. 19

Priorità dei
progetti

Se i progetti presentati superano i mezzi finanziari a disposizione, l'Ufficio forestale stabilisce le priorità.

Art. 20

Crediti
d'investimento
1. Requisiti

¹ Possono ricevere crediti d'investimento soprattutto enti pubblici e privati finanziariamente deboli dietro comprova della prestazione.

² Crediti d'investimento sono concessi in base a:

- a) una domanda;

¹⁾ Testo giusta DG del 12 set. 2000

²⁾ Testo giusta DG del 12 set. 2000

- b) la proposta del competente ufficio forestale di circondario;
 - c) ¹⁾una decisione positiva dell'Ufficio forestale;
 - d) ²⁾l'approvazione da parte del Dipartimento.
- ³ ... ³⁾

Art. 21 ⁴⁾**3. CHIUSURA DI STRADE FORESTALI****Art. 22**

Per quanto i comuni non disciplinino altrimenti, su tutte le strade forestali vale un divieto di transito giusta il diritto forestale federale e cantonale, con le relative previste eccezioni. Divieto di transito

Art. 23

¹ Sono considerate strade forestali tutte le strade, per la cui costruzione o ampliamento negli ultimi 30 anni sono state versate sovvenzioni forestali. Concetto di strada forestale

² Percorsi sterrati non consolidati (sentieri da esbosco, vie per i macchinari) sono considerati, indipendentemente dal fatto di essere stati o meno costruiti con sovvenzioni, suolo forestale e non strade forestali.

Art. 24

¹ Quanto alle strade forestali i comuni disciplinano in un regolamento le eccezioni giusta l'articolo 20 LCFo ⁵⁾ e l'articolo 16 OCFO ⁶⁾. Eccezioni

² Per nuove strade forestali la regolamentazione avviene nel quadro dell'approvazione di progetti.

Art. 25 ⁷⁾

Sulla base del regolamento del comune il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità approva le normative. Approvazione

¹⁾ Testo giusta DG del 12 set. 2000

²⁾ Testo giusta DG del 12 set. 2000

³⁾ Abrogazione giusta DG del 12 set. 2000

⁴⁾ Abrogazione giusta DG del 12 set. 2000

⁵⁾ CSC 920.100

⁶⁾ CSC 920.110

⁷⁾ Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4304; entrato in vigore il 1° gen. 2007

4. DISTANZA MINIMA DAL BOSCO**Art. 26**

Distanze dal
bosco
1. Principio

¹ La distanza minima di costruzioni e impianti dal bosco ad alto fusto ammonta a 10 m, dal bosco ceduo a 5 m. La distanza si misura dal margine del bosco giusta le disposizioni d'attuazione concernenti l'accertamento del carattere forestale ¹⁾.

² Le distanze minime prevalgono sulle inferiori distanze dal bosco ancorate nelle leggi edilizie dei comuni.

Art. 27

2. Eccezioni

¹ Sulla base di nuove linee d'arretramento o linee delle strutture, in casi eccezionali restano riservate inferiori distanze dal bosco, per quanto le linee siano fissate nel piano delle zone o nel piano generale delle strutture.

² ²⁾ Gli edifici e gli impianti situati nel settore di distanza dal bosco possono essere innalzati, ampliati muniti di costruzioni annesse oppure essere ricostruiti in loco dopo la distruzione o demolizione, se e nella misura in cui ciò sia permesso secondo le norme determinanti del diritto di superficie e di pianificazione nonché se la distanza dal bosco non viene ridotta.

³ ³⁾ Per costruzioni e impianti sotterranei, piccoli edifici, piloni dell'alta tensione e simili l'autorità che decide il progetto nella procedura decisiva può rilasciare autorizzazioni d'eccezione dopo aver sentito l'Ufficio forestale.

III. Protezione dalle catastrofi naturali**Art. 28**

Zone di pericolo

¹ ⁴⁾ Il Governo emana particolari prescrizioni per la determinazione delle zone di pericolo.

² Esse regolano soprattutto la scelta delle commissioni di pericolo, i criteri di valutazione per le zone di pericolo e la procedura.

¹⁾ CSC 920.130

²⁾ Testo giusta DG del 12 set. 2000

³⁾ Introduzione giusta DG del 12 set. 2000

⁴⁾ Testo giusta DG del 12 set. 2000

IV. Cura e utilizzazione del bosco

1. MISURE DI CURA MINIME

Art. 29

L'ufficio forestale di circondario stabilisce dove sono necessarie misure di cura minime volte alla conservazione della funzione protettiva del bosco.

Verifica delle misure

Art. 30

Tipo, luogo, estensione e urgenza delle misure di cura minime sono stabilite nel piano aziendale o in progetti forestali. Esse sono vincolanti per il proprietario di boschi.

Determinazione del carattere vincolante

2. RISERVE BOSCHIVE

Art. 31

Sono considerate riserve totali i boschi o i territori boschivi, nei quali non deve più avvenire alcun intervento forestale mirato. Esse servono all'osservazione dello sviluppo naturale del bosco.

Riserve totali

Art. 32

¹ Sono considerate riserve parziali i boschi o i territori boschivi, nei quali vengono favorite, per mezzo di interventi speciali, particolari specie di animali e piante o biocenosi.

Riserve parziali

² Esse servono alla conservazione:

- a) della molteplicità delle specie;
- b) di preziose biocenosi, strutture del soprassuolo e forme di bosco permanente;
- c) di rare e minacciate associazioni di boschi;
- d) di forme di utilizzazione preziose o particolari dal profilo del paesaggio antropizzato, quali bosco ceduo, bosco ceduo composto, selve, pascolo alberati con larici, pascoli ricoperti da soprassuolo, querceti, ecc.

Art. 33

¹ L'Ufficio forestale allestisce un concetto di «riserve boschive».

Delimitazione

² Di regola la delimitazione ha luogo nella pianificazione dello sviluppo del bosco.

¹) Testo giusta DG del 12 set. 2000

Art. 34

Contratto

¹ ¹⁾ Riserve boschive aventi diritto a sussidi devono essere delimitate per almeno 25 anni.

² Obiettivi in merito alla protezione, misure tutelari e di mantenimento, responsabilità, finanziamento, ecc. vengono disciplinati in un contratto stipulato tra i proprietari dei boschi e il Cantone.

³ Le necessarie misure di mantenimento e di cura sono stabilite nel piano aziendale.

Art. 35

Sussidi

¹ Le riserve boschive costituiscono dei progetti ai sensi della legislazione forestale.

² Fanno stato le disposizioni concernenti i sussidi a progetti forestali.

³ Hanno diritto ai sussidi tutte le spese riconosciute e sostenute dalla Confederazione.

Art. 36Vigilanza,
rilevamenti

¹ La vigilanza sulle riserve boschive è sottoposta all'ufficio forestale di circondario.

² ²⁾ L'esecuzione di rilevamenti scientifici da parte di terzi necessita l'approvazione del proprietario e dell'Ufficio forestale.

3. DANNI AL BOSCO**Art. 37**

Concetto

Esistono danni al bosco, quando alberi del bosco e arbusti sono direttamente o indirettamente influenzati da catastrofi naturali, organismi e virus oppure dall'uomo e in questi casi non possono più essere garantite essenziali funzioni del bosco.

Art. 38

Misure di protezione forestale

Sono considerate misure di protezione forestale i provvedimenti organizzativi, meccanici, biologici e in via eccezionale chimici, che servono alla prevenzione e alla limitazione dei danni al bosco.

Art. 39 ³⁾

Sorveglianza e consulenza

¹ L'Ufficio forestale esercita un servizio di sorveglianza e consulenza in ambito fitosanitario.

¹⁾ Testo giusta DG del 12 set. 2000

²⁾ Testo giusta DG del 12 set. 2000

³⁾ Testo giusta DG del 12 set. 2000

² L'esecuzione dell'ordinanza sulla protezione delle essenze forestali ¹⁾ soggiace all'Ufficio forestale.

³ Il Servizio forestale cantonale dispone le misure necessarie atte alla prevenzione e al ripristino di danni e sorveglia la loro esecuzione.

Art. 40

¹ I proprietari di boschi sono tenuti alla prevenzione e al ripristino di danni al bosco.

Compiti dei proprietari di boschi

² Dove lo richiede l'assolvimento duraturo di importanti funzioni protettive, le presenti prescrizioni valgono anche per riserve boschive.

³ Se il proprietario del bosco non segue le disposizioni dell'organo forestale entro il termine fissato, i lavori vengono svolti da terzi a spese dell'inadempiente.

Art. 41

¹ Esistono catastrofi forestali, quando l'entità dei danni supera le possibilità organizzative, di personale o finanziarie dei diretti interessati e devono essere richiesti aiuti supplementari.

Catastrofi forestali

² In caso di avvenimenti con grandi danni al legno l'Ispettorato forestale fissa le misure e le priorità della raccolta del legname e del ripristino dei danni.

Art. 42 ²⁾

Art. 43

¹ Il Cantone garantisce un servizio di vigilanza per incendi boschivi.

Incendi boschivi, danni

² Dove situazioni particolari lo richiedono, i comuni possono vietare completamente l'accensione di fuochi nel bosco e nelle sue vicinanze.

³ Hanno diritto a sussidi le spese di spegnimento computabili per un importo globale superiore a 5 000 franchi per evento.

Art. 44

¹ Ai titolari di autorizzazioni specialistiche «bosco» è rilasciato un permesso d'utilizzazione globale per l'impiego di mezzi permessi volti al trattamento di lesioni agli alberi, alla prevenzione di danni al bosco e all'adescamento di scolitidi.

Sostanze nocive per l'ambiente

² L'impiego di insetticidi su depositi di legname all'interno del bosco ha bisogno dell'autorizzazione dell'ufficio di circondario forestale. Essa è rilasciata ai titolari del permesso specialistico «bosco» o di quello «legno».

¹⁾ RS 921.541

²⁾ Abrogazione giusta DG del 12 set. 2000

³ ¹⁾ Lo spargimento di concimi da cortile su pascoli ricoperti da soprassuolo necessita una pianificazione della concimazione. Il permesso d'utilizzazione viene emesso dall'Ufficio forestale solo se in questo modo il carattere del paesaggio in questione non subisce modifiche.

V. Provvedimenti promozionali

1. FORMAZIONE MINIMA DEGLI OPERAI FORESTALI

Art. 45

Scopo

¹ ²⁾ Per il taglio del legname e l'esbosco possono essere impiegati unicamente operai che sono formati in modo corrispondente. Per il proprio fabbisogno senza formazione minima possono essere utilizzati per persona ed anno al massimo 30 mct.

² La formazione di base deve rendere gli operai forestali capaci di eseguire in modo sicuro e professionalmente adeguato i lavori ai quali devono attendere.

Art. 46

Organizzazione,
competenza

¹ Il Cantone provvede all'organizzazione della formazione obbligatoria. Quest'ultima avviene in collaborazione con le associazioni professionali e le organizzazioni interessate.

² ³⁾ Gli obiettivi didattici sono stabiliti dall'Ufficio forestale.

Art. 47 ⁴⁾

Offerta di corsi

La formazione di base obbligatoria trasmette ai partecipanti le regole fondamentali della raccolta del legname. Essa comprende due corsi base di cinque giorni concernenti le tematiche del taglio del legname e dell'esbosco.

Art. 48

Perfezionamento

¹ In caso di necessità vengono svolti corsi di perfezionamento.

² L'offerta in materia di perfezionamento deve permettere all'operaio forestale di ampliare e consolidare la formazione di base.

¹⁾ Testo giusta DG del 12 set. 2000

²⁾ Testo giusta DG del 12 set. 2000

³⁾ Testo giusta DG del 12 set. 2000

⁴⁾ Testo giusta DG del 12 set. 2000

Art. 49

¹ Il Cantone si assume, come per la formazione e il perfezionamento del personale forestale, la metà delle spese residue, tuttavia al massimo il 35 per cento dei costi dei corsi per partecipanti residenti nel Cantone. Sussidio cantonale

² Sono considerate spese residue il costo dei corsi che resta ancora dopo deduzione del sussidio della Confederazione, di eventuali proventi conseguiti con i corsi e di altri sussidi.

Art. 50 ¹⁾**Art. 51**

¹ I corsi obbligatori si concludono con una valutazione del candidato. Il giudizio avviene ad opera dell'istruttore. Diploma

² ²⁾ Qualora gli obiettivi didattici non vengano conseguiti, il partecipante al corso può chiedere una valutazione conclusiva all'Ufficio forestale entro il termine di un anno. In questo caso gli esperti sono gli esperti dell'esame forestale di fine tirocinio. L'Ufficio forestale decide in merito allo svolgimento.

³ Le spese della valutazione supplementare vanno a carico del candidato.

Art. 52

¹ ³⁾ Tutte le partecipazioni a corsi e le valutazioni vengono confermate per iscritto all'operaio forestale dall'Ufficio forestale. Attestato
1. Partecipazione a corsi

² L'attestato autorizza il lavoratore forestale ad essere impiegato a livello professionale nei corrispondenti lavori di raccolta del legname nel Cantone dei Grigioni e alla partecipazione a corsi di perfezionamento.

³ Il Cantone riconosce gli attestati di altri cantoni.

Art. 53 ⁴⁾

Operai forestali, che possono comprovare una formazione nell'ambito del taglio del bosco o dell'esbosco equivalente al corso di base obbligatorio, ricevono dagli incaricati della formazione dell'Ufficio forestale, dopo aver inoltrato domanda, l'attestato necessario. In casi dubbi per tali attestati è possibile richiedere un sopralluogo. 2. Formazione equivalente

Art. 54

Operai forestali privi di attestato, che in via dimostrabile sono annunciati per un corso di base avente luogo entro tempo utile, possono essere im- 3. Lavori senza formazione

¹⁾ Abrogazione giusta DG del 12 set. 2000

²⁾ Testo giusta DG del 12 set. 2000

³⁾ Testo giusta DG del 12 set. 2000

⁴⁾ Testo giusta DG del 12 set. 2000

piegati sotto vigilanza fino al momento del corso. Essi devono essere notificati al committente prima dell'assunzione del lavoro.

Art. 55

Provvedimenti

¹ Se vengono ripetutamente individuati in lavori di taglio del bosco e di esbosco operai forestali privi del necessario attestato, il sottoispettore o il forestale di circondario può disporre la sospensione dei lavori. Ne consegue che il datore di lavoro non ha alcun diritto ad essere indennizzato.

² Ai datori di lavoro, che accettano ripetutamente operai privi di attestato, può essere chiesto di rendere conto delle proprie azioni anche in via penale giusta l'articolo 47 LCFo.

³ I forestali di circondario e i sottoispettori sorvegliano l'osservanza delle presenti disposizioni.

2. FINANZIAMENTO

Art. 56

Conteggio

Il conteggio delle sovvenzioni ha luogo secondo aliquote forfettarie o secondo il dispendio.

VI. Disposizioni finali

Art. 57

Esecuzione

I comuni devono emanare entro il 31 dicembre 1997 il regolamento per l'utilizzazione di strade forestali ai sensi dell'articolo 24.

Art. 58

Disposizioni
transitorie
1. Distanze dal
bosco

¹ Le distanze minime dal bosco ai sensi dell'articolo 26 valgono per tutte le domande edilizie, che non sono ancora state legalmente autorizzate al momento dell'entrata in vigore delle presenti prescrizioni.

² Restano riservate le distanze dal bosco inferiori, basate su linee d'arretramento e linee delle strutture legalmente valide.

³ In caso di piani di quartiere, che sono passati in giudicato prima dell'entrata in vigore delle presenti prescrizioni, le distanze minime ai sensi dell'articolo 26 non hanno alcuna validità.

Art. 59¹⁾

2. Depositi
forestali

¹ Depositi forestali di privati, effettuati prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni d'attuazione, possono essere restituiti dall'Ispettorato forestale, nella misura in cui non sussista più alcun obbligo in sospeso.

¹⁾ Testo giusta DG del 12 set. 2000

² Depositi forestali dell'ente pubblico, effettuati prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni d'attuazione, possono essere restituiti dall'Ufficio forestale. Il requisito per la restituzione è l'impiego dei fondi ai sensi della decisione sui depositi a beneficio di rimboschimenti compensativi o di migliorie forestali.

Art. 60

¹ Le presenti disposizioni d'attuazione entrano in vigore ¹⁾, ad eccezione degli articoli 26, 27 e 58, contemporaneamente alla LC Fo. Entrata in vigore

² Gli articoli 26, 27 e 58 vengono dichiarati in vigore ²⁾ dal Governo dopo l'approvazione da parte della Confederazione.

¹⁾ La legge forestale entra in vigore il 1° gen. 1996

²⁾ Entrati in vigore il 1° luglio 1996 con DG del 25 giugno 1996 dopo l'approvazione da parte della Confederazione del 6 giugno 1996